

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE
TRA L'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO – VIA VERDI, 32
E L'ISTITUTO DI CREDITO BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-
UMBRIA**

tra

l'Automobile Club Livorno, con sede in Livorno in Via Verdi n.32 P.IVA 00102360492 più avanti denominato semplicemente "Ente" e qui rappresentato dal Direttore Dr. Mauro Minoletti, nato il 8/10/1961 a Torino, nella sua qualità di responsabile della complessiva gestione dell'ente ex art.57 Statuto ACI e degli inerenti e autonomi poteri di spesa

e

l'Istituto di Credito Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana Umbria con sede legale a Sovicille (Si) in Via del Crocino, 2 P. IVA 15240741007 CF 03518350545 più avanti denominato anche semplicemente "Cassiere", rappresentato dal Dott. Lorenzo Cantelli, nato il 25/06/1973 a Genova, nella sua qualità di Direttore Centrale Mercato, aventi i poteri per il presente atto

Premesso:

- che, con determina del Direttore n.41 del 10 maggio 2022, l'AC Livorno ha indetto, tramite pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'ente www.acilivorno.it, una preliminare indagine esplorativa di mercato per l'affidamento del contratto di conto corrente bancario di durata di anni 3 (tre) dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025 di valore per il triennio anzidetto di € 50.000 meramente indicativo, tenuto conto sia dei valori attivi che passivi, quali corrispettivi, proventi finanziari, contributi, ecc., CIG 9229719D0E ;
- che, alla data del 24 maggio prevista quale termine ultimo previsto per l'invio della manifestazione di interesse, ne è risultata pervenuta n.1(una) da parte del seguente istituto bancario: Banca Centro Credito Cooperativo Toscana – Umbria;
- che, a seguito di tale manifestazione di interesse, la Banca Centro Credito Cooperativo Toscana – Umbria è stata invitata a formulare l'offerta economica sulla base dei parametri previsti nell'avviso pubblicato i cui sopra;
- che, in data 7 giugno, l'istituto di credito Banca Centro-Credito Cooperativo Toscana Umbria ha inviato comunicazione formale con la quale è stata formulata idonea offerta economica;
- Che, pertanto, la stazione appaltante ha ritenuto di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, ritenendo la stessa conveniente e congruente con i parametri richiesti nell'avviso pubblico;
- Che con successiva determina del direttore n.80 del 22 giugno 2022 si è proceduto all'affidamento del servizio di c/c bancario dell'Automobile Club Livorno all'istituto di credito Banca Centro-Credito Cooperativo Toscana Umbria;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Affidamento del servizio.

1. Il servizio di conto corrente viene svolto dal Cassiere presso la Filiale dell'Istituto di Credito in Livorno in Via del Porticciolo n. 14.
2. Il servizio di conto corrente, la cui durata è fissata dal successivo art. 15, viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione.

1. Il servizio di conto corrente di cui alla presente convenzione ha per oggetto la gestione degli incassi e pagamenti tramite conto corrente ordinario facente capo all'Ente medesimo, con l'osservanza delle norme contenute nel contratto tipo del conto corrente e degli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 13.
2. La convenzione ha inoltre per oggetto lo svolgimento del servizio di RID/SEPA di cui al successivo art. 19.

Art. 3 - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine al 31 dicembre.

Art. 4 - Riscossioni.

1. Le entrate sono incassate dal Cassiere con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente.
2. Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso.

Art. 5 – Valuta sugli incassi a mezzo contanti o con bonifico bancario.

1. Gli incassi registrati per contanti si intendono con valuta dello stesso giorno del versamento.
2. Per i bonifici in entrata, l'incasso assume valuta dello stesso giorno di arrivo del bonifico.

Art. 6 - Pagamenti.

1. I pagamenti saranno disposti dall'Ente in via telematica o a mezzo disposizioni di pagamento consegnate allo sportello. Per queste ultime, il Cassiere è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
2. Il Cassiere, anche in assenza di preventiva autorizzazione, effettua i pagamenti derivanti da ordinanze di assegnazione -ed eventuali oneri conseguenti- emessi a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge.
3. Le disposizioni di pagamento emesse in eccedenza al fondo cassa non devono essere eseguite senza autorizzazione scritta dell'Ente; in mancanza di ciò, il Cassiere stesso procede alla comunicazione all'Ente dell'impossibilità a effettuare detto pagamento.
4. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con modalità indicate al successivo art. 9, l'anticipazione di cassa deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
5. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Art. 7 - Trasmissione di atti e documenti.

L'Ente trasmette al Cassiere lo Statuto, il Regolamento di Contabilità e il Regolamento Economico -se non già compreso in quello contabile- nonché le loro successive variazioni.

Art. 8 - Verifiche ed ispezioni.

L'Ente e gli organi di revisione dell'Ente medesimo possono procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno, mediante richiesta al Cassiere di estratti conto, documenti contabili ed estratti conto titoli. I documenti di cui sopra sono disponibili in tempo reale sull'home-banking e possono essere richiesti allo sportello negli orari di apertura dello stesso.

Art. 9 - Anticipazioni di cassa.

1. Nel caso di richieste di anticipazione da parte dell'Ente, il Cassiere si riserva la più ampia facoltà di decisione tenuto anche conto delle proprie norme interne che regolano le operazioni della specie. La durata dell'eventuale anticipazione non può comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa. In caso di cessazione del servizio, l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni e qualunque esposizione derivante dalle surriferite anticipazioni.

2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta e limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in assenza dei fondi disponibili sul conto di cassa.
3. Il Cassiere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni e su indicazione del Cassiere, l'Ente, nei termini di cui al precedente art. 6, provvede all'emissione dei relativi ordinativi.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Art. 10 - Garanzia fideiussoria.

Il Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, concessa ai sensi del precedente art. 9.

Art. 11 - Tasso debitore e creditore.

1. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente art. 9, viene applicato un interesse nella misura dell'EURIBOR a 3 mesi, base 360 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre più lo spread di 1,00 punti percentuali, la cui contabilizzazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Cassiere procede pertanto d'iniziativa alla contabilizzazione sul conto di cassa degli oneri a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle trimestrali condizioni di cui al comma precedente.
3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella misura dell'EURIBOR a 3 mesi, base 360 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre più lo spread di 1,00 punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito d'iniziativa del Cassiere sul conto di cassa, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.

Art. 12 - Chiusura dell'esercizio finanziario.

Con cadenza trimestrale ed alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, il Cassiere invia all'Ente l'estratto conto con le movimentazioni del conto corrente e del deposito titoli a custodia e in amministrazione.

Art. 13 - Amministrazione titoli e valori in deposito.

Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate secondo l'offerta, i titoli e i valori di proprietà dell'Ente.

Il Cassiere custodisce e amministra, altresì, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Art. 14 - Corrispettivo e spese di gestione.

1. Non sono previsti corrispettivi e spese annue di gestione/tenuto conto.
2. Per le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l'Ente corrisponde al Cassiere i diritti e le commissioni bancarie vigenti di tempo in tempo e i diritti reclamati da terzi coinvolti nell'esecuzione degli stessi.
3. Installazione di home-banking a costo di € 0,00 (zero). Spese annuali di gestione home banking € 0,00 (zero), che consente di svolgere in maniera completamente autonoma e in tempo reale le seguenti funzioni:
 - possibilità di interfacciare il sistema di cassa ed il sistema RID/SEPA dell'Ente con il sistema informativo del Cassiere per scambio informazioni giornali di cassa, situazioni di bilancio ed altri flussi informativi su supporti magnetici e cartacei;

- possibilità di controllare in qualsiasi momento la situazione dei pagamenti e degli incassi, oltre a fornire tutte le informazioni relative all'esercizio finanziario con la situazione delle entrate e delle uscite.
- 4. Giorni di valuta su riscossioni a mezzo assegni bancari e/o circolari: stesso giorno.
- 5. Commissioni per bonifici disposti a favore di conti correnti accessi presso l'Istituto bancario Cassiere € 0,00 (zero); commissioni per bonifici disposti a favore di conti correnti accessi presso altri Istituti bancari diversi da quello Cassiere € 1,50 (uno/50).
- 6. Costo unitario per commissioni di incasso delle disposizioni RID/SEPA € 0,30 (zero/30) ciascuno; costo unitario per commissioni insoluto e/o storno RID/SEPA € 0,30 (zero/30) ciascuno.
- 7. Il Cassiere si impegna a installare l'apparecchiatura POS cordless su richiesta dell'Ente per l'incasso tramite pagobancomat a € 0,00 (zero).
L'Ente corrisponderà al Cassiere in misura forfettaria a fronte delle commissioni sulle transazioni pagobancomat previste dagli accordi interbancari una somma di € 90,00 (euro novanta/00) mensili per ogni POS.

Art. 15 - Durata della convenzione.

La presente convenzione ha una durata di anni tre, dal 01-07-2022 al 30-06-2025.

Art. 16 - Spese di stipula e registrazione della convenzione.

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione e ogni altra conseguente sono a carico dell'Istituto di Credito. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt., 5 e 40 d D.P.R. n. 131/1986.

Art. 17 - Rinvio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 18 - Domicilio delle parti.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Art. 19 - Servizio RID/SEPA.

L'Istituto di Credito, a fronte di un flusso telematico inviato dall'Ente, provvede all'incasso delle somme tramite il servizio di RID/SEPA.

Il servizio per la riscossione delle quote associative e delle tasse automobilistiche avviene secondo le seguenti modalità:

- L'Ente trasmette per via telematica al Cassiere le disposizioni di incasso.
- In seguito l'Ente invia in via telematica i flussi relativi agli incassi da effettuare per le operazioni di rinnovo associativo entro il giorno 10 del mese precedente alla scadenza della tessera sociale con valuta di addebito al socio il giorno 15, e i flussi relativi al pagamento tasse automobilistiche entro il giorno 5 del mese di effettuazione dell'operazione (mese seguente alla scadenza della tassa) con valuta di addebito al socio il giorno 10 dello stesso mese.
- L'Istituto di Credito provvede a effettuare la rendicontazione delle somme riscosse e di quelle non pagate (insoluti), la trasmissione dei suddetti dati avviene per via telematica entro il giorno 20 del mese di invio del flusso per quanto riguarda i movimenti associativi, mentre per i movimenti di tasse automobilistiche entro il giorno 15 del mese di invio del flusso.
- L'Istituto di Credito provvede ad accreditare all'Ente le somme di spettanza con valuta il giorno 20 del mese di invio del flusso per i movimenti associativi e il giorno 15 del mese di invio del flusso per i movimenti di tasse automobilistiche.
- Nessun addebito potrà essere effettuato agli aderenti al servizio.

E' fatta salva l'applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e delle ulteriori normative vigenti in materia.

Art. 20 - Contributo per sponsorizzazione.

L'Istituto di Credito si impegna a versare annualmente, per il periodo della durata della presente convenzione, l'importo di € 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa, quale contributo per sponsorizzazione, a fronte della esposizione del logo dell'Istituto stesso, a titolo esemplificativo in omaggi sociali, stampe, manifestazioni sportive, convegni ed assemblee sociali.

Art. 21 - Privacy.

Entrambe le parti per il trattamento dei dati fanno riferimento a quanto previsto dalla normativa generale in materia.

L' AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

Il Direttore Automobile Club Livorno

(Dott. Mauro Minoletti)

L' ISTITUTO DI CREDITO

Il Direttore Centrale Mercato

(Dott. Lorenzo Cantelli)